

Massima numero 170 del 21 ottobre 2015

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Comune di Fano – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spedizione della posta dell'ente e servizi complementari per il biennio 2015/2016 con opzione per eventuale estensione biennale ai sensi dell'articolo 29 ed articolo 57, comma 5, lett. b), d.lgs. 163/2006 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: € 376.000,00 – S.A.: Comune di Fano

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 261/1999 – Art. 118, comma 2, n. 1), d.lgs. 163/2006

Parole chiave: Servizi postali - Subappalto

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara la circostanza che l'offerente di servizi postali abbia omesso di presentare con l'offerta anche la dichiarazione sul subappalto ex art. 118, comma 2, n. 1), d.lgs. 163/2006 dovendo affidare a soggetti terzi, estranei alla propria organizzazione aziendale, attività incluse tra i servizi postali di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 261/1999 e che non può eseguire direttamente in conformità alle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta.